



# STATUTO

## demA

### TITOLO I

#### Denominazione, sede, durata e simbolo

##### **Art.1 Costituzione e denominazione**

È costituita, con sede legale in Napoli, l'Associazione, senza scopi di lucro, denominata "demA, democrazia autonomia", ovvero nella forma abbreviata "dema" o anche "demA", di seguito Movimento. demA è un Movimento Politico fondato sul rispetto della Costituzione Italiana.

##### **Art.2 Simbolo**

Il simbolo del Movimento che si allega al presente Statuto in forma grafica, è rappresentato da un'agorà stilizzata alludente al concetto di demA visto come uno spazio, una piazza libera a tutte e tutti, un luogo di partecipazione e dialogo, aperto alla cultura in tutte le sue forme.

Nel simbolo del Movimento è richiamata la dicitura del movimento (demA) mettendo la A finale in maiuscolo e differenziandola dal resto del testo con il colore arancione, ottenendo il risultato finale di democrazia e autonomia, i due concetti portanti su cui si basa il movimento stesso.

L'Assemblea dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine il Coordinamento Nazionale. Il simbolo può essere utilizzato anche solo in parte quale contrassegno elettorale. Tale contrassegno è nella disponibilità del Responsabile Nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente. Eventuali modifiche del simbolo, ai soli fini elettorali sono demandate al Presidente.

##### **Art.3 Sede**

La sede del Movimento è in Napoli, Via Toledo n° 156 e viene stabilita dal rappresentante legale. Alle eventuali modifiche della sede legale non si applicano le procedure di cui all'art. 54.

##### **Art.4 Durata**

La durata è illimitata.

Il Movimento è costituito a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nelle ipotesi previste dalla legge.

##### **Art.5 Valori**

Il Movimento è aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di estrazione sociale.

Il Movimento si riconosce nei seguenti valori fondamentali quali: l'antifascismo, la tutela dei diritti, la libertà d'espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela d'ogni forma di diversità, lo sviluppo di una società aperta e multiculturale, l'autonomia e difesa delle identità locali, il diritto all'autodeterminazione, la pace tra i popoli, la giustizia sociale, l'affermazione della cultura della legalità, la democrazia partecipata e di prossimità, la solidarietà, la difesa dell'ambiente e del patrimonio storico artistico, il rispetto e la tutela delle differenze di genere, la lotta contro l'omofobia e la violenza sulle donne.

##### **Art.6 Scopo e finalità**

Il Movimento si propone:

- di promuovere una mobilitazione sociale e politica che abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni materiali, economiche, culturali e morali della società in cui viviamo;

- di mettere in collegamento i cittadini che, in forma individuale o associativa, si mobilitano e agiscono in difesa degli alti ideali di giustizia previsti dalla nostra Costituzione;
- di promuovere liste civiche elettorali per perseguire le finalità politiche, sociali, culturali e morali indicate nel presente statuto.

### **Art.7 Attività**

Il Movimento organizza e svolge tutte le attività, interne ed esterne, culturali, economiche e politiche, nell'ambito delle norme vigenti, necessarie al raggiungimento dei propri scopi statutari.

Il Movimento è collettore di idee e proposte. Raccoglie, diffonde, produce informazioni trasparenti ed esaurienti inerenti al mondo della cultura, dell'ambiente, del sociale, dell'economia, della politica, relativamente a tutto quanto possa contribuire alla crescita di una coscienza civica e critica, stimolando il dialogo tra i singoli e le istituzioni.

In particolare, e a solo titolo esemplificativo, il Movimento per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà:

- diffondere con le risorse disponibili le idee e i programmi del Movimento;
- realizzare iniziative che facilitino la partecipazione degli associati, rafforzando il legame associativo e che contribuiscano ad allargare la base sociale; promuovere e/o sostenere lo sviluppo di reti relazionali anche attraverso l'istituzione di punti d'incontro, informativi, formativi, di ricerca e attraverso la creazione di una rete di scambio di esperienze, competenze, saperi, abilità organizzative, professionali e politiche attraverso il coinvolgimento delle persone;
- promuovere e/o sostenere il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, con particolare riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzare e/o sostenere, anche economicamente, manifestazioni e iniziative pubbliche, culturali e politiche, la presentazione di petizioni, di proposte di legge ad iniziativa popolare e di referendum;
- promuovere un processo di raccolta volontaria di fondi per sostenere e diffondere il progetto politico programmato;
- organizzare e/o presentare e/o promuovere e/o sostenere, anche economicamente, candidati e liste di candidati, anche proprie, agli organismi elettivi locali, nazionali, sovranazionali ed esteri, comunque e dovunque previsti dagli ordinamenti vigenti;
- organizzare e/o sostenere, anche economicamente, rassegne, mostre, spettacoli artistici, manifestazioni ed eventi culturali;
- organizzare e/o sostenere corsi di studio e formazione, seminari dibattiti e convegni anche in collaborazione con Enti Pubblici, soggetti del Terzo Settore o privati;
- organizzare e svolgere attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, promozione di attività editoriali anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste e realizzando sondaggi e inchieste;
- costituire nel suo seno gruppi di studio, commissioni, svolgere indagini e ricerche e/o sostenere, anche economicamente, centri e gruppi di ricerca storica, storico-politica, economica, sociologica, giuridica, filosofica, pedagogica, psicologica, medica, biologica, informatica, ingegneristica, tecnologica, scientifica, artistica e in qualsiasi altro ambito;
- proporre agli associati che vogliono realizzare il loro desiderio di cittadinanza attiva, forme conciliabili con i tempi di vita e modalità di partecipazione che conservino il calore di relazioni comunitarie; Il Movimento potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali;
- predisporre strumenti e realizzare attività di informazione e formazione di consumo critico;
- organizzare e/o sostenere iniziative di amicizia, solidarietà e di collaborazione con paesi esteri e in particolare con i paesi in via di sviluppo.

Il Movimento nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo dei propri aderenti, ricorrendo in caso di necessità a prestazioni di lavoro dipendente, subordinato o di altro tipo. Per raggiungere gli scopi sociali il Movimento potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nel Movimento per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

## **TITOLO II**

### **Principi**

#### **Art. 8 Trasparenza**

Il Movimento assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Nel sito internet del Movimento sono pubblicati:

- lo Statuto;
- il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo statutario;
- l'elenco dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso (ai sensi della normativa vigente), che hanno erogato finanziamenti o contributi e i relativi importi, è pubblicato, nel sito internet, come allegato al rendiconto di esercizio;
- la sintesi dei verbali dell'Assemblea;
- le notizie sulle attività del Movimento;
- le iniziative dei propri rappresentanti nelle istituzioni.

Sono possibili consultazioni, con il coinvolgimento anche dei non associati su temi di rilievo per l'attività del Movimento. Con apposito regolamento sono determinate modalità e procedure per la gestione del sito, per l'utilizzo da parte del Movimento dei social network e di altre forme di aggregazione in rete.

#### **Art. 9 Parità di genere**

demA promuove e favorisce la partecipazione attiva delle donne alla politica e persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità di accesso tra i sessi alle cariche elettive negli organismi collegiali.

Gli organi dirigenti, sono formati attraverso procedure definite dai Regolamenti tali da garantire che nessuno dei sessi sia rappresentato in misura inferiore a un terzo.

Per garantire sempre questo rapporto, nelle elezioni interne a tutti i livelli, si procederà, attraverso il meccanismo dello "scorrimento della lista", fino al necessario riequilibrio.

L'individuazione dei candidati in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è effettuata in maniera tale che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, rispetto al numero complessivo dei candidati.

## **TITOLO III**

### **Associati**

#### **Art.10 Associati**

L'adesione al Movimento è individuale e personale. Possono aderire al Movimento tutte le persone, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che abbiano richiesto di aderire purché ne condividano e ne rispettino scopi e finalità, principi e programmi dichiarando di accettare il presente Statuto, il Codice Etico e il Manifesto dei Valori con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni di inammissibilità infra disciplinate.

Gli associati si dividono in tre categorie:

- Associati Onorari.
- Associati Sostenitori;
- Associati Ordinari;

Sono Associati Onorari, oltre ai soci Fondatori, anche coloro che, ad insindacabile decisione del Presidente, risultino meritevoli di tale riconoscimento.

Sono Associati Sostenitori le persone fisiche, ammesse su domanda, con deliberazione di accettazione del Responsabile Nazionale purché contribuiscano con significativi apporti economici alla vita dell'associazione. Il contributo minimo per conseguire e conservare la carica di socio sostenitore viene determinato dal Coordinamento Nazionale.

Sono Associati Ordinari quelli ammessi, su domanda, con deliberazione di accettazione del Responsabile Nazionale o altro soggetto/i e/o organo del movimento da questi delegato.

### **Art.11 Ammissione a socio**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Responsabile Nazionale.

La domanda di ammissione si intende accolta qualora non venga comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro novanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Il rifiuto di ammissione, può essere sottoposto dall'interessato al riesame del Comitato dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede legale dell'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri, si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ascoltato il richiedente od in caso di suo impedimento un suo rappresentante.

Il Coordinamento Nazionale è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato dei Probiviri.

Il Presidente nella relazione annuale illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al rifiuto di ammissione dei nuovi soci.

### **Art.12 Cause di inammissibilità**

Non possono essere ammessi al Movimento coloro che, all'atto della richiesta di adesione, facciano parte di altre associazioni, movimenti o partiti politici aventi oggetto o finalità in contrasto con i principi e i valori di demA. Il Coordinamento Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

### **Art.13 Adesione al Movimento**

La qualità di Associato si acquisisce con l'iscrizione al Libro degli Associati, previo versamento integrale dell'importo della quota sociale.

Le domande di iscrizione devono contenere:

- i dati del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- il domicilio del richiedente se diverso dall'indirizzo di residenza;
- l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- l'indicazione delle eventuali altre associazioni politiche o partiti alle quali il richiedente sia iscritto;
- l'indicazione di procedimenti penali o condanne;
- la sottoscrizione del richiedente.

Oltre che presso la sede, l'iscrizione al Movimento può essere effettuata sulla base di un apposito regolamento:

- presso una sede territoriale;
- per via telematica;
- anche per corrispondenza per i residenti all'estero.

### **Art.14 Perdita della qualità di Associato**

La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde con effetto immediato per:

- recesso;
- mancato rinnovo dell'iscrizione col versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza;
- espulsione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere al Movimento, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente per iscritto con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica certificata.

L'iscritto può essere espulso solo per gravi motivi e in particolare quando si sia constatato:

- un comportamento o attività in palese contrasto con le finalità ed i principi del Movimento;
- inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;

- che l'Associato si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio del Movimento
- che l'Associato abbia costretto il Movimento ad atti giudiziari per l'adempimento degli impegni assunti;
- che al termine delle procedure per la selezione delle candidature, l'Associato si sia candidato in liste alternative a quelle di demA, o comunque non autorizzate da demA;
- un sopravvenuto motivo di inammissibilità secondo quanto previsto dall'Art.10 del presente statuto;
- indegnità e in particolare il comprovato coinvolgimento in attività illegali.

### **Art.15 Diritti e doveri degli associati**

Gli associati in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione, esercitano i diritti loro ascritti secondo quanto stabilito dal presente Statuto e disciplinato dai regolamenti.

L'Associato ha il diritto di partecipare alle attività promosse dal Movimento e se iscritto da almeno tre mesi ed in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione fa parte dell'Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all'Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate.

In particolare gli Associati hanno diritto di:

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;
- prendere parte ai Gruppi Tematici;
- votare nei referendum consultivi aperti agli iscritti e prendere parte alle altre forme di consultazione;
- partecipare all'elezione per le cariche interne secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari
- avanzare la propria candidatura per gli organi del Movimento;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi del Movimento;
- essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del Movimento;
- ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni del Movimento e delle deliberazioni assunte dagli organi Statutari.

Gli Associati hanno il dovere di:

- partecipare attivamente alla vita del Movimento;
- contribuire alla discussione della proposta e all'iniziativa politica;
- adoperarsi per la diffusione dei principi, delle proposte e delle progettualità del Movimento;
- concorrere a sostenere l'attività del Movimento;
- favorire l'ampliamento della base sociale promuovendo il Movimento nei propri ambiti;
- adeguare il proprio comportamento a quei valori a cui il Movimento e il suo Statuto sono ispirati;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;
- versare con puntualità la quota associativa annuale;
- sostenere lealmente i candidati espressione del Movimento alle elezioni ai vari livelli;
- aderire ai gruppi di demA nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
- tenere nei confronti degli altri Associati un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità della persona;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi Statutari.

Tutti gli Associati, che ricoprono una qualsiasi carica istituzionale elettiva e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire al sostegno economico del Movimento proporzionalmente all'incarico ricoperto, versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.

Il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Movimento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento, è causa di incandidabilità a qualsiasi carica da parte del Movimento, nonché dei provvedimenti di cui all'Art. 15 del presente Statuto.

Gli iscritti eletti inoltre hanno il dovere di aggiornare e informare periodicamente gli iscritti della loro attività. I gruppi del Movimento nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

## **TITOLO IV**

### **Gli organi e le strutture**

#### **Art.16 Organi e strutture del Movimento**

Sono organi del Movimento:

- L'Assemblea;
- Il Coordinamento Nazionale;
- La Segreteria Politica;
- Il Presidente;
- Il Responsabile Nazionale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri Garanti;

Sono strutture del Movimento:

- Le strutture territoriali;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale degli Eletti;
- I Gruppi Tematici;
- I Dipartimenti tematici;
- Coordinamento pari opportunità

Nelle elezioni interne degli organi statutari, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e la rappresentanza delle minoranze.

I regolamenti elettorali possono prevedere che le liste o le singole candidature siano promosse o presentate da un numero minimo di associati.

In tutte le elezioni previste dal presente Statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

#### **Art.17 Assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano del Movimento ed è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione e il versamento della quota associativa.

Si riunisce almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, se nominati, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio dei Probiviri Garanti. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli associati iscritti da meno di tre mesi. La loro presenza non contribuisce ai quorum costitutivi e deliberativi.

#### **Art.18 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, di cui una entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria inoltre si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata e sottoscritta almeno due quinti (2/5) del Coordinamento Nazionale o un decimo (1/10) degli Associati aventi diritto di voto alla data della domanda. In questi ultimi casi il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda contenente gli argomenti da trattare e ove il Presidente non provvedesse, la convocazione può essere effettuata negli stessi termini dal Responsabile Nazionale. Se anche il Responsabile Nazionale non provvedesse, la convocazione può essere richiesta al Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito ufficiale del Movimento.

La convocazione dovrà pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

### **Art.19 Intervento in Assemblea**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi, in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione e che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Ogni Associato ha diritto a un voto, qualunque sia la sua carica.

È ammessa la rappresentanza di un Associato esclusivamente da parte di altro Associato munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dal Movimento. È nulla la delega orale. La delega vale tanto per la prima quanto per l'eventuale seconda convocazione.

Ciascun Associato non può rappresentare più di un solo altro Associato.

### **Art.20 Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Movimento, ovvero in caso di sua assenza o impedimento o di discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona, dal Responsabile Nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Responsabile Nazionale, l'Assemblea è presieduta dal componente del Coordinamento Nazionale presente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale, l'Assemblea verrà presieduta da un associato indicato dall'Assemblea.

L'Assemblea investita dell'elezione del Presidente del Movimento potrà essere presieduta da persona designata dagli intervenuti votata a maggioranza.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere verbalizzate da un segretario verbalizzante individuato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante o da un Notaio e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. Egli accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per verificare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone, le modalità, salvo diverse disposizioni statutarie o di Legge.

Il Presidente dell'Assemblea ha tutti i poteri necessari per il razionale e corretto svolgimento dell'Assemblea, ivi compreso quello della scelta delle proposte da mettere ai voti.

### **Art.21 Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita in sede Ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, in sede Straordinaria con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cento Associati.

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata per la sua prosecuzione dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso. Nella seconda giornata l'Assemblea di prosecuzione si costituisce con le medesime maggioranze valide per la prima.

### **Art.22 Validità delle delibere dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera con voto palese, fatta eccezione per i casi in cui il Presidente o almeno un terzo dei presenti richiedano il voto segreto.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art.23 Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea del Movimento delibera su tutte le materie ad essa attribuite dal codice civile e dal presente Statuto. L'Assemblea esamina le questioni di ordine generale e le proposte che il Coordinamento Nazionale o il Presidente sottopone ad essa.

Ad essa spetta il potere di decidere, indirizzare e controllare tutte le attività del Movimento.

L'Assemblea in particolare:

- approva l'indirizzo generale, le linee guida dell'indirizzo politico e i piani programmatici del Movimento;
- discute e approva il programma generale annuale di attività del Movimento;
- discute e approva il rendiconto di esercizio previsionale e consuntivo;
- approva i regolamenti di sua competenza;
- approva il Codice Etico;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge il Coordinamento Nazionale,
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori Sindaci;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri Garanti e ne elegge il Presidente;
- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori;
- discute e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera:

- sullo scioglimento del Movimento;
- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente

Ove il Presidente ritenga che una decisione assunta dall'Assemblea contrasti con i fini statutari può richiedere, ma solo per un'unica volta, che l'Assemblea deliberi nuovamente sulla materia.

### **Art.24 Coordinamento Nazionale**

Il Coordinamento Nazionale indirizza l'azione politica del Movimento.

E' composto da quindici membri eletti dall'Assemblea oltre al Presidente del Movimento.

Un componente del Coordinamento Nazionale può recedere dall'incarico dietro presentazione delle dimissioni volontarie inviate al Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica.

Alle riunioni del Coordinamento Nazionale hanno facoltà di partecipare, ma senza esercitare diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Coordinamento Nazionale inoltre per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Coordinamento Nazionale per esigenze o compiti particolari, può delegare i propri poteri, a uno o più Organismi Operativi. La delega è revocabile in ogni momento.

Le modalità di elezione del Coordinamento Nazionale saranno definite e disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, che nel rispetto delle previsioni del presente statuto, adotterà criteri, metodi e procedure che garantiscano la democrazia interna, il pluralismo, il rispetto della parità di genere e il rispetto delle minoranze.

### **Art.25 Durata in carica**

I componenti del Coordinamento Nazionale durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive. È dichiarata la decadenza da Componente del Coordinamento Nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

### **Art.26 Sostituzione**

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Coordinamento Nazionale, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.

Se vengono a mancare più del cinquanta per cento dei componenti del Coordinamento Nazionale, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. I componenti del Coordinamento Nazionale così nominati dall'Assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i sostituiti.

Il Presidente può proporre mozione di sfiducia nei confronti di un componente del Coordinamento Nazionale. La mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di due terzi (2/3) dei componenti del Coordinamento Nazionale, deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Componente del Coordinamento Nazionale.

#### **Art.27 Convocazione del Coordinamento Nazionale**

Il Coordinamento Nazionale si riunisce ordinariamente, presso la sede sociale o altrove, almeno una volta ogni 3 mesi, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta, anche via e-mail, dal Responsabile Nazionale o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'organo. In tali casi la domanda deve essere motivata con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente data, ora e luogo della convocazione, oltre che l'ordine del giorno specifico e analitico da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o posta elettronica, che dovrà pervenire cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze del Coordinamento Nazionale si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati; verificandosi queste condizioni il Coordinamento Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi e ai Probiviri, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati.

#### **Art.28 Costituzione e deliberazioni del Coordinamento Nazionale**

Il coordinamento è presieduto dal Presidente del Movimento, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Responsabile Nazionale. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente e del Responsabile Nazionale, è presieduto dal componente del Coordinamento Nazionale presente più anziano di età.

Per la validità del Coordinamento Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono assunte a votazione palese, salvo che non sia richiesta dalla normativa la votazione segreta. Non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, vale doppio il voto del Presidente.

I componenti del Coordinamento Nazionale devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona.

Il Presidente ha facoltà di far partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Nazionale, uno o più esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale deve essere redatto, a cura di un segretario verbalizzante, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario verbalizzante stesso, da iscriversi sul relativo libro.

#### **Art.29 Attribuzioni del Coordinamento Nazionale**

È compito del Coordinamento Nazionale rendere operative le decisioni assembleari.

Il Coordinamento Nazionale inoltre:

- elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Responsabile Nazionale;
- nomina il Tesoriere su proposta del Responsabile Nazionale;
- sceglie la società esterna di revisione contabile su proposta del Responsabile Nazionale;
- delibera sulla linea politica del Movimento, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea;
- delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- predispose, per l'Assemblea, il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
- approva o ratifica i programmi elettorali del Movimento;
- approva, su proposta del Presidente, le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli Comunali, nonché per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma;

- ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- verifica e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere;
- determina le sedi operative dell'Associazione e decide quali strutture territoriali istituire;
- promuove, su proposta del Presidente o di un decimo degli iscritti forme di consultazione referendaria degli associati secondo norme e modalità stabilite da un Regolamento;
- esercita l'azione disciplinare;
- fissa l'ammontare delle quote sociali;
- accetta le donazioni e i lasciti;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e dal Responsabile Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale inoltre può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'Assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione dell'Associazione.

### **Art.30 Segreteria politica**

La Segreteria Politica è composta dal Presidente, dal Responsabile Nazionale e da quattro membri nominati dal Presidente nel rispetto delle previsioni statutarie per la parità di genere.

La Segreteria Politica coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed esercita i poteri da lui delegati.

Le forme organizzative della Segreteria Politica sono disciplinate da un Regolamento approvato, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente può sostituire i membri della Segreteria Politica di sua nomina dandone comunicazione al Coordinamento Nazionale.

### **Art.31 Il Presidente**

Il Presidente del Movimento è anche il Presidente del Coordinamento Nazionale.

Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Per la nomina del Presidente si procede con votazione palese e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le modalità di elezione del Presidente sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

In caso di impedimento definitivo del Presidente o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Responsabile Nazionale fino alla proclamazione del nuovo Presidente. In tal caso l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente dovrà essere convocata entro quattro mesi dalle dimissioni o impedimento.

### **Art. 32 Poteri del Presidente del Movimento**

Il Presidente è garante dello Statuto e del corretto perseguimento dei fini sociali; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Nazionale.

Il Presidente rappresenta politicamente il Movimento, convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Coordinamento Nazionale, assicurandone il regolare svolgimento.

In particolare:

- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento del Movimento;
- sovrintende all'attuazione del programma;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento Nazionale, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- si avvale dell'opera di collaboratori che possono partecipare alle sedute del Coordinamento Nazionale senza diritto di voto;
- può deferire per motivi disciplinari ogni Associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione del Coordinamento Nazionale;
- individua i candidati per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee;
- nomina e revoca i Responsabili Nazionali dei Dipartimenti.

Il Presidente può, previo parere non vincolante del Coordinamento Nazionale, e sentiti gli organi locali, disporre lo scioglimento degli stessi o di parte di essi e la nomina di commissari in casi straordinari, urgenti e motivati.

Su questioni di particolare rilievo politico il Presidente, può proporre al Coordinamento forme di consultazione referendaria degli associati secondo norme e modalità stabilite da un Regolamento.

Qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, il Presidente provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari previste.

Il Presidente, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del Movimento, modifiche statutarie ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri, o singole funzioni, al Responsabile Nazionale o ad altro membro del Coordinamento Nazionale, a uno o più organi o a singoli associati. La delega è revocabile in ogni momento.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Coordinamento Nazionale alla prima adunanza, affinché provveda alla ratifica.

### **Art. 33 Il Responsabile Nazionale**

Il Coordinamento Nazionale nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti, il Responsabile Nazionale.

Il Responsabile Nazionale rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale che lo ha eletto.

Il Responsabile Nazionale ha la rappresentanza legale del Movimento e la esercita in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi statuari.

Il Responsabile Nazionale inoltre:

- coordina le attività di comunicazione e provvede dare visibilità alle attività del Movimento;
- nomina e revoca i responsabili editoriali e tecnici del Sito web del Movimento e di qualsivoglia altro strumento mediatico (radio-televisivo, cartaceo, etc.) di cui il Movimento vorrà dotarsi;
- partecipa alla programmazione della campagna elettorale;
- presenta, personalmente o per procura, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni;
- gestisce e autorizza l'utilizzo del simbolo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali;
- delibera sulle domande di adesione di nuovi soci;
- delibera gli atti di ordinaria amministrazione;
- stabilisce l'istituzione o la risoluzione di rapporti di lavoro e/o di collaborazione e/o di consulenza determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico;
- nomina consulenti a titolo gratuito;
- propone al coordinamento la società esterna di revisione contabile;
- nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del d.lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile Nazionale può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri o singole funzioni al Tesoriere o ad altro membro del Coordinamento Nazionale.

Il Responsabile Nazionale può conferire deleghe speciali, anche a soggetti estranei al Movimento, relativamente all'espletamento di particolari attività.

Il Responsabile Nazionale è invitato permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organi deliberativi delle Strutture territoriali al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile Nazionale, le funzioni sono assolve dal componente del Coordinamento Nazionale più anziano.

### **Art. 34 Ufficio di Segreteria Tecnica**

L'Ufficio di Segreteria è l'organo tecnico di supporto agli organi statuari ed ha funzioni meramente esecutive.

L'Ufficio di Segreteria è composto da non più di cinque associati volontari, nominati dal Responsabile Nazionale. Il Responsabile Nazionale può revocare la nomina dei componenti della Segreteria in qualunque momento. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento Nazionale.

Il Responsabile Nazionale provvederà a definire i compiti di ciascun componente dell'Ufficio di Segreteria dopo l'insediamento dello stesso, affidando specifici incarichi.

### **Art. 35 Rappresentanza**

La rappresentanza del Movimento nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, nonché la firma sociale libera competono al Responsabile Nazionale. È suo compito agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, legali e difensori.

### **Art. 36 Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Responsabile Nazionale, che lo sceglie tra gli associati in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Tesoriere rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale che lo ha eletto. Sono prorogate tutte le sue funzioni e i poteri nel periodo intercorrente fra la data della decadenza dalla carica e la nomina del nuovo Tesoriere.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, è temporaneamente sostituito dal Responsabile Nazionale sino alla nomina del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere può partecipare senza diritto di voto ai lavori del Coordinamento Nazionale.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, patrimoniale e contabile del Movimento, il pagamento delle eventuali imposte e tasse, ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, nel rispetto delle leggi vigenti.

Svolge tale funzione per il raggiungimento degli scopi associativi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere in particolare:

- svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento;
- è legittimato alla riscossione delle entrate; effettua pagamenti ed incassa crediti; provvede alla riscossione di eventuali contributi;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;
- amministra i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell'Associazione;
- cura la corretta tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi del Movimento previsti dalle leggi vigenti;
- informa periodicamente il Coordinamento Nazionale sulla situazione economico finanziaria del Movimento;
- predispone annualmente il rendiconto consuntivo e il bilancio previsionale, con i relativi allegati previsti dalle leggi vigenti.

Il Tesoriere ha i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici.

Il Responsabile Nazionale e il Tesoriere predispongono di comune accordo il Regolamento economico-finanziario del Movimento. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali si richiede la firma congiunta.

### **Art. 37 Regolamento economico-finanziario**

Il Regolamento economico-finanziario, predisposto di comune accordo dal Responsabile Nazionale e dal Tesoriere, è approvato dal Coordinamento Nazionale e disciplina le attività economiche e patrimoniali del Movimento.

In particolare definisce e regola:

- gli indirizzi e i criteri per la determinazione della quota di iscrizione;
- le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto ciò che è opportuno per la corretta gestione amministrativa del Movimento;
- il piano generale di distribuzione delle risorse;
- i criteri di gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali;
- il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Movimento;
- i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali si richiede la firma congiunta del Responsabile Nazionale e del Tesoriere;
- le eventuali indennità di servizio e dei rimborsi spese per quelle cariche o quegli incarichi in seno o comunque nell'interesse del Movimento che assorbano una eccezionale quantità di energie e risorse costanti e continuative;
- i rapporti economici con le strutture territoriali. Ogni organo periferico, benchè dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle norme presenti nel Regolamento economico-

finanziario; il mancato rispetto delle sue disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo.

### **Art. 38 Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo amministrativo ed è formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei Commercialisti e revisori contabili. La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo all'interno del Movimento. I componenti del Collegio potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee al Movimento avuto riguardo alla loro competenza.

I Sindaci Revisori sono eletti dall'Assemblea e non possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo.

Il Collegio rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale. Sono prorogati tutti i poteri del Collegio nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la nomina dei nuovi componenti.

I membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio, che ha diritto di partecipazione alle riunioni del Coordinamento Nazionale, senza diritto di voto ma col diritto di far verbalizzare i suoi interventi.

Il Collegio, nelle forme e nei limiti d'uso, ha il compito di:

- svolgere il controllo sulla gestione amministrativa del Movimento e la regolare tenuta della contabilità;
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando il Presidente o il Responsabile Nazionale o il Tesoriere ne facciano richiesta.
- redigere e trasmettere ogni anno all'Assemblea un parere sul bilancio preventivo e una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo predisposto dal Coordinamento Nazionale.

Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

### **Art.39 Società esterna di revisione contabile**

La società di revisione, prevista dalla normativa vigente, viene scelta dal Coordinamento Nazionale su proposta del Responsabile Nazionale.

La società di revisione verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

### **Art. 40 Collegio dei Probiviri garanti**

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari, indicandone la loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, che in tale occasione ne individua tra i componenti il Presidente. I componenti del Collegio potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee al Movimento avuto riguardo alla loro competenza in materia associativa.

I probiviri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo all'interno del Movimento.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra il Movimento e gli Associati o tra gli Associati medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi del Movimento in materia di rapporti sociali.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito alcuni ambiti di competenza:

- controversie tra gli associati in relazione alle attività proprie dell'organizzazione e tra gli associati e gli organi del Movimento
- ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti alle cariche associative;

- ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti propugnati dagli organi statutari;
- controversie tra le strutture territoriali (sportelli, circoli, gruppi organizzati, ecc.) in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- ricorsi avverso le decisioni di scioglimento, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del Movimento;
- sollecito, in caso di inerzia, degli organi statutari a una corretta e puntuale applicazione dello statuto e delle norme regolamentari.

#### **Art. 41 Processo disciplinare**

I diritti del singolo Associato possono essere limitati o sospesi, in relazione a lesioni agli altrui diritti e/o per attività in spregio alle deliberazioni degli organi statutari e al presente statuto.

L'azione disciplinare è esercitata dal Coordinamento Nazionale su proposta motivata del Responsabile Nazionale o di almeno tre membri del Coordinamento Nazionale o di 30 associati.

I singoli associati, ove le loro istanze non siano avanzate tramite gli organi locali o nazionali di diretto riferimento, possono fare istanza al Responsabile Nazionale il quale decide se investire o meno il Coordinamento Nazionale del compito di istruire l'azione disciplinare.

Ogni istanza o denuncia in merito va presentata per iscritto.

Preliminarmente all'adozione della misura disciplinare, l'Associato sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati e convocato dal Coordinamento Nazionale, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di garantire all'interessato il diritto di difesa e il diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A tal fine, l'interessato ha diritto di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

La contestazione degli addebiti deve aver luogo, tramite raccomandata o per via telematica. Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, il Coordinamento Nazionale, ove non ritenga di procedere all'archiviazione, può adottare le seguenti misure disciplinari:

- il richiamo: inflitto per fatti di lieve entità;
- la sospensione: inflitta per gravi mancanze qualora ciò non comporti l'espulsione. In caso di recidiva per la commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo o in caso di attività contrastanti con le direttive degli organi dell'Associazione.
- l'espulsione.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto con mezzi comprovabili compresa la posta elettronica o lettera raccomandata all'indirizzo comunicato dall'Associato sanzionato o escluso, all'atto dell'iscrizione o alla sua residenza.

La sanzione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione all'Associato

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'Associato sanzionato può ricorrere al Comitato dei Probiviri, con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede legale dell'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Comitato dei Probiviri, si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ascoltato, se disponibile, il richiedente.

Su iniziativa del Collegio dei Probiviri o su richiesta del Presidente del Movimento o di almeno un terzo dei componenti del Coordinamento Nazionale o di un decimo degli iscritti, l'Assemblea può essere chiamata ad assolvere le funzioni di giuria e revocare le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso il Collegio conduce le sedute in sede di Assemblea, in sessione giudicante. Il procedimento si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa e deve garantire la massima equità e rapidità del suo svolgimento.

#### **Art. 42 Le strutture territoriali**

demA promuove la vita associativa e valorizza le specificità territoriali articolando la propria presenza con strutture territoriali decentrate come agorà, sportelli, circoli, gruppi organizzati, etc..

Attraverso appositi processi consultivi tali strutture concorrono alla definizione degli indirizzi del Movimento e in particolare alla definizione delle iniziative territoriali.

La creazione, il funzionamento, le modalità operative, i criteri con i quali sono assicurate le risorse delle eventuali articolazioni territoriali del Movimento e le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento sono dispienate da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.

Le attività territoriali del Movimento vengono coordinate attraverso:

- strutture di base (agorà, sezioni, circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Coordinamento Nazionale. Ogni struttura di base opera quale luogo di incontro, formazione, azione sociale in piena autonomia amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari. Le strutture di base non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare il Movimento, né utilizzare il contrassegno del Movimento, senza il consenso espresso degli Organi statutari.
- strutture Comunali, denominate “Coordinamenti Comunali”, istituite dal Coordinamento Nazionale con compiti di coordinamento, animazione e programmazione su base comunale;
- strutture Provinciali, denominate “Coordinamenti Provinciali”, istituite dal Coordinamento Nazionale, con compiti di coordinamento, animazione e programmazione su base provinciale;
- strutture Metropolitane, denominate “Coordinamenti Metropolitani”, istituite dal Coordinamento Nazionale, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza del Movimento e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree delle città metropolitane;
- strutture Regionali, denominate “Coordinamenti Regionali”, istituite dalla Coordinamento Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome con compiti di rappresentanza territoriale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle strutture locali.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Coordinamento Nazionale, alle norme presenti nel Regolamento e al presente Statuto; il mancato rispetto di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo.

Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

#### **Art. 43 Il Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è l’organismo politico di massima rappresentanza territoriale del Movimento. Ne fanno parte tutti i rappresentanti delle Strutture Regionali, Provinciali, Comunali e delle Città Metropolitane. È un organo consultivo che viene convocato dal Presidente almeno una volta l’anno per discutere ed approfondire le linee programmatiche del Movimento.

All’atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

#### **Art. 44 L’Assemblea Nazionale degli Eletti**

L’Assemblea Nazionale degli Eletti è organo consultivo e propulsivo del Movimento. Coordina l’attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nel Movimento.

Fanno parte dell’Assemblea Nazionale degli Eletti tutti gli eletti del Movimento nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali a qualsiasi livello.

Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nei Governi locali e centrali.

L’Assemblea Nazionale degli Eletti viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno e all’atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

#### **Art. 45 I Gruppi Tematici**

Gli associati possono organizzarsi in Gruppi Tematici, senza riferimento ad un specifico ambito territoriale.

I Gruppi sono luoghi di dibattito, di approfondimento di idee, di elaborazione di proposte e possono avere anche una funzione consultiva.

Un gruppo tematico è costituito da almeno 10 associati che intendano sviluppare il loro impegno, all’interno del Movimento, con particolare riguardo a specifici argomenti di carattere politico, professionale, culturale, associativo ecc.

La creazione, il funzionamento e le modalità operative dei Gruppi Tematici sono stabiliti da appositi regolamenti interni, approvati dal Coordinamento Nazionale.

#### **Art. 46 I Dipartimenti**

I Dipartimenti tematici sono organi consultivi a sostegno dell’attività politica e programmatica del Movimento.

I Dipartimenti tematici hanno come finalità la produzione di elaborati utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Movimento, la formazione degli attivisti e iscritti al Movimento ed il coinvolgimento delle persone nell’elaborazione di proposte programmatiche.

I Dipartimenti tematici non definiscono la linea politica del Movimento, che è invece determinata dagli organismi statutari competenti, a supporto dei quali i Dipartimenti operano, formulando pareri e proposte non vincolanti.

I Dipartimenti tematici sono istituiti dal Presidente del movimento politico demA.

Sono costituiti almeno i seguenti Dipartimenti:

Ambiente

Autonomie

Beni comuni

Comunicazione

Cultura

Estero

Economia

Giovani

Giustizia

Lavoro

Scuola e Università

Sociale

I Dipartimenti Tematici sono costituiti ai vari livelli territoriali (nazionali, regionali, città metropolitane, province e cittadini) e devono essere “aperti” al contributo degli associati.

Il Presidente del Movimento nomina i responsabili Nazionali dei Dipartimenti Tematici.

I singoli Dipartimenti si organizzano al loro interno e nel territorio secondo le indicazioni di un proprio “Autoregolamento funzionale” di cui si devono munire. Tali Regolamenti devono essere approvati dal Coordinamento Nazionale.

Il materiale ed i documenti prodotti dai Dipartimenti tematici sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita. Il Movimento politico demA li può liberamente utilizzare anche per l’elaborazione del proprio programma elettorale.

#### **Art. 47 Coordinamento pari opportunità**

A sostegno dell’attività politica e programmatica del Movimento e al fine di promuovere l’obiettivo della parità tra i sessi, è costituito il Coordinamento delle pari opportunità.

Il Coordinamento delle pari opportunità è un luogo di riflessione, di partecipazione, di elaborazione di proposte programmatiche sulle politiche di genere.

Il Coordinamento delle pari opportunità svolge i seguenti compiti:

- promuove la cultura di genere e di pari opportunità all’interno del Movimento;
- propone azioni positive, iniziative e strategie per favorire e incrementare la presenza delle persone di ogni genere nel Movimento e la loro valorizzazione;
- promuove e propone azioni sociali e politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità dei sessi nella partecipazione politica;
- promuove e coordina campagne e iniziative nell’ottica di genere su temi specifici;
- concorre alla formazione degli orientamenti del Movimento sulla politica di genere.

Gli iscritti che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.

Le forme organizzative del Coordinamento delle pari opportunità, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone che vi aderiscono.

## **TITOLO V**

### **Patrimonio, risorse economiche e esercizi sociali**

#### **Art. 48 Risorse economiche**

Le fonti di finanziamento per il conseguimento degli scopi del Movimento e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

- dalla quota di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione;

- dalle quote sociali annue;
- dai contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative e eventuali contributi di coloro che ricoprono altri incarichi;
- da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
- da ogni altro contributo, ivi comprese erogazioni liberali, donazioni, lasciti che gli associati, i non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Coordinamento Nazionale che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- da finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, sottoscrizioni ecc.);
- da ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

Il Movimento può effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento - come feste e sottoscrizioni - e in generale svolgere tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

#### **Art. 49 Patrimonio**

Il Movimento non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui è possibile attingere per le spese connesse al suo funzionamento.

Il patrimonio del Movimento è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso, derivanti anche da eventuali contributi in conto capitale, donazioni, lasciti.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 50 Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali**

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento e gli indirizzi pervenuti dal Responsabile Nazionale e ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutarie;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale.

Il Regolamento disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dalla legge e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Movimento secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

### **Art.51 Esercizi sociali e bilancio**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo; mentre il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede del Movimento, entro i sette giorni precedenti le sedute indette per la loro approvazione, in modo da poter essere consultati dagli associati.

## **TITOLO VI**

### **Norme finali e transitorie**

### **Art. 52 Elezione del primo Coordinamento Nazionale**

Il primo Coordinamento Nazionale nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, è da ritenersi in carica nella pienezza dei suoi poteri fino all'elezione del successivo Coordinamento eletto, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento congressuale, nella Assemblea elettiva convocata entro il 2018.

Il Segretario rimane in carica nella pienezza dei suoi poteri fino all'accettazione del nuovo rappresentante legale.

### **Art. 53 Prorogatio**

Per tutti gli Organi Statutari ferme le disposizioni del presente Statuto vige il principio della prorogatio e sono prorogate le rispettive funzioni e poteri nel periodo intercorrente tra la data della loro cessazione a quella della nuova costituzione.

### **Art. 54 Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione**

Modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Movimento possono essere proposte dal Presidente, dal Coordinamento Nazionale o da almeno un decimo degli associati iscritti da almeno sei mesi.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cento associati.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti, tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli.

Il Coordinamento Nazionale è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche che dovessero essere richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, deliberando le modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Detta delega alla modifica dello statuto è da intendersi per le sole modifiche formali richieste dalla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti politici, limitatamente a quanto eccepito dalla commissione medesima.

### **Art. 55 Scioglimento**

Il Movimento rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea dei soci.

Lo scioglimento del Movimento viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Il Movimento si scioglie se lo scopo della stessa diviene impossibile in generale o quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli Associati, ma sarà devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguano scopi di promozione sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 56 Rinvio**

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.